

Città di Cinisello Balsamo

REGOLAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

- **APPROVATO CON ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE N.77 DEL 28 GIUGNO 2001, ESECUTIVO AI SENSI DI LEGGE.**

Data di verifica/aggiornamento: 13/07/2005

REGOLAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

INDICE

Titolo I - Principi generali

- Articolo 1 - Oggetto e finalità del regolamento
- Articolo 2 - Definizione delle entrate
- Articolo 3 - Regolamentazione delle tipologie di entrate
- Articolo 4 - Determinazione delle aliquote e delle tariffe
- Articolo 5 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

Titolo II - Gestione delle entrate

- Articolo 6 - Forme di gestione delle entrate
- Articolo 7 - Soggetti responsabili delle entrate
- Articolo 8 - Attività di verifica e controllo
- Articolo 9 - Poteri ispettivi
- Articolo 10 - Attività di liquidazione
- Articolo 11 - Attività di accertamento e rettifica
- Articolo 12 - Versamenti e rimborsi
- Articolo 13 - Sanzioni tributarie - principi generali
- Articolo 14 - Interpello del contribuente

Titolo III - Attività di riscossione

- Articolo 15 - Riscossione coattiva
- Articolo 16 - Attività di riscossione volontaria
- Articolo 17 - Dilazione del pagamento
- Articolo 18 - Rimborso delle somme iscritte a ruolo riconosciute indebite
- Articolo 19 - Iscrizione a ruolo di somme già discaricate
- Articolo 20 - Insinuazione ordinaria nel passivo di un fallimento
- Articolo 21 - Insinuazione tardiva nel passivo di un fallimento

Titolo IV - Attività contenziosa e strumenti deflattivi

- Articolo 22 - Contenzioso
- Articolo 23 - Autotutela
- Articolo 24 - Accertamento con adesione

Titolo V - Disposizioni finali

- Articolo 25 - Norme di rinvio

Titolo I

Principi generali

Articolo 1

Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le entrate comunali tributarie, ad esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dalla Legge 8/6/1990, n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, dal Decreto Legislativo 25/2/1995, n. 77 e successive modificazioni e integrazioni e dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, nell'articolo 50 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e da ogni altra disposizione di legge in materia.
2. Le disposizioni del regolamento sono volte ad individuare le entrate tributarie, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, delle tariffe, a disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.
3. Il presente regolamento si applica a tutti i tributi comunali, ancorché abrogati alla data della sua entrata in vigore, ai rapporti ancora in corso indipendentemente alla data in cui si è realizzato il presupposto del tributo nel rispetto di quanto previsto al punto 5.
4. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in genere e tributaria in particolare.
5. Il Comune di Cinisello Balsamo riconosce e tutela i principi di cui alla Legge n. 212 del 27 luglio 2000 "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente" e sue successive modifiche ed integrazioni, attuando con il presente regolamento gli istituti specifici previsti dalla citata legge.

Articolo 2

Definizione delle entrate

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'articolo 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.
2. Con il termine di "entrate" si intendono, nel prosieguo del presente regolamento, esclusivamente quelle fin qui indicate.

Articolo 3

Regolamentazione delle tipologie di entrate

1. Per ciascun tipo di entrata il Comune ha la facoltà di adottare, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, un apposito regolamento che avrà efficacia a partire dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello di approvazione, se non diversamente disposto con legge.
2. I regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie debbono essere trasmessi alla Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale per la Fiscalità Locale, unitamente alla relativa deliberazione di approvazione, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi ed

entro lo stesso termine sono resi pubblici mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

Articolo 4

Determinazione delle aliquote e delle tariffe

1. Le aliquote e le tariffe dei tributi sono determinate con apposita deliberazione in misura tale da consentire il raggiungimento degli equilibri di bilancio. Ove si renda necessario, le aliquote possono variare in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità.
2. Le aliquote e le tariffe di cui sopra sono adottate, ai sensi degli articoli 42 e 48 del Testo Unico degli Enti Locali. n. 267 del 18/08/2000, con deliberazione della Giunta Comunale, entro i limiti stabiliti dalla legge, per ciascuna di esse e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.
3. In caso di mancata adozione della deliberazione di cui al comma precedente, si intendono prorogate le aliquote e le tariffe approvate o applicate nel corso dell'anno precedente.

Articolo 5

Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Il Consiglio Comunale provvede a disciplinare le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, non previste per legge, in sede di approvazione dei regolamenti riguardanti le singole entrate.
2. Eventuali agevolazioni, riduzioni o esenzioni stabilite dalla legge, successivamente all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, che non richiedano apposita disciplina, si intendono direttamente applicabili, salvo che l'ente, con modifica regolamentare, inserisca espressa esclusione della previsione di legge, nell'ipotesi in cui questa non abbia carattere cogente.

Titolo II **Gestione delle entrate**

Articolo 6 *Forme di gestione delle entrate*

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme previste dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446:
 - a. gestione diretta dell'Ente, anche in associazione con altri Enti Locali, ai sensi degli articoli 30, 31, 32 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
 - b. affidamento, mediante convenzione, ad azienda speciale di cui all'articolo 113, lettera c), del Decreto Legislativo n. 267/2000;
 - c. affidamento, mediante convenzione, a società per azioni o a responsabilità limitata, a prevalente capitale pubblico locale di cui all'articolo 113, lettera e), del Decreto Legislativo n. 267/2000, il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
 - d. affidamento in concessione, mediante procedura di gara, ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 o ai concessionari di cui al Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
2. La forma di gestione mediante affidamento non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente e può essere rinnovata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 44, comma 1, della Legge 24/12/1994, n. 724.
3. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia e fruizione per i cittadini in condizione di uguaglianza.
4. E' esclusa ogni partecipazione diretta degli Amministratori del Comune e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende nonché delle società miste costituite o partecipate in conformità alle disposizioni legislative vigenti.
5. La riscossione volontaria dell'Imposta Comunale sugli Immobili e della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani è affidata fino al 31 gennaio 2003 al Concessionario del Servizio Riscossione Tributi, salvo eventuale proroga.

Articolo 7 *Soggetti responsabili delle entrate*

1. Sono responsabili delle singole entrate i Funzionari responsabili del tributo individuati ai sensi degli articoli 11, 54 e 74 del Decreto Legislativo n. 507/93 e articolo 11, comma 4, del Decreto Legislativo n. 504/92, o, per le altre entrate i Responsabili del servizio ai quali risultano affidate, mediante il piano esecutivo di gestione, le risorse di entrata, determinate e specifiche, collegate all'attività svolta dal servizio medesimo.
2. Il Responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese l'attività istruttoria di controllo e di verifica, l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria.
3. Per tutte le entrate la riscossione coattiva è affidata al concessionario per la riscossione di cui al

Decreto Legislativo n. 112/99 e con la procedura di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/73.

4. Qualora venga deliberato di affidare ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del Decreto Legislativo n. 446/97, anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.
5. Il Responsabile appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi.

Articolo 8

Attività di verifica e controllo

1. I Responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente secondo le norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante ausilio di soggetti esterni all'Ente, purché in possesso di regolare abilitazione prevista dalle vigenti leggi nazionali e/o regionali, dal momento in cui verranno stabiliti i criteri ministeriali per l'iscrizione nell'apposito albo, ovvero nelle forme associate previste negli articoli 30, 31, 32, del Decreto Legislativo n. 267/2000, secondo le indicazioni dettate nel piano esecutivo di gestione, in conformità a quanto previsto nell'articolo 52, comma 5, lettera b), del Decreto Legislativo n. 446/97.
3. I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione (PEG), ovvero con deliberazione successiva nella quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.
4. Ai fini del potenziamento dell'esercizio dell'attività di verifica e controllo tributario e, per incentivare l'attività di recupero dell'evasione, la Giunta Comunale può attribuire compensi incentivanti al personale addetto, in misure differenziate, in funzione di progetti finalizzati al recupero dell'evasione ovvero volti a migliorare la qualità del servizio, nell'ottica di una maggiore fruibilità dello stesso da parte del contribuente.

Articolo 9

Poteri ispettivi

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'articolo precedente, l'Ente si avvale di tutti i poteri anche ispettivi, previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti per le singole entrate.

Articolo 10

Attività di liquidazione

1. L'attività di liquidazione delle entrate deve essere svolta nel rispetto dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza. L'attività di liquidazione è svolta dal Comune nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme che disciplinano i singoli tributi. Deve essere notificato al contribuente apposito atto motivato nel quale debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi che costituiscono il presupposto di imposta, il periodo di riferimento, l'aliquota applicata, l'importo dovuto, il termine e le modalità per il pagamento, l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto, le modalità il termine e l'organo presso il quale è possibile proporre ricorso.
2. Il provvedimento di liquidazione, di accertamento o sanzionatorio dovrà presentare tutti i requisiti

stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie e, in mancanza di previsioni specifiche di legge, si applica il comma precedente.

3. Gli atti di cui al comma precedente devono essere notificati anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione potrà essere altresì effettuata direttamente presso il Servizio Gestione Fiscalità Comunale tramite personale appositamente autorizzato.
4. Per ogni singolo atto di imposizione, in materia di tributi comunali, si applica, nella misura forfetaria stabilita dalla Giunta Comunale, un somma a titolo di rimborso per le spese di notificazione, spese postali e spese per la predisposizione degli stampati.

Articolo 11

Attività di accertamento e rettifica

1. L'attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie é svolta dal Comune nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme che disciplinano i singoli tributi. Deve essere notificato al contribuente apposito atto motivato nel quale debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi che costituiscono il presupposto di imposta, il periodo di riferimento, l'aliquota applicata, l'importo dovuto, il termine e le modalità per il pagamento, il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa e quant'altro previsto dalle norme in vigore. Deve inoltre essere indicato l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto.
2. L'atto di accertamento di cui al comma precedente deve essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notifica potrà essere altresì effettuata direttamente presso gli uffici del Servizio Gestione Fiscalità Comunale tramite personale appositamente autorizzato.
3. Per ogni singolo atto di imposizione, in materia di tributi comunali, è prevista, nella misura forfetaria stabilita dalla Giunta Comunale, un somma a titolo di rimborso per le spese di notificazione, spese postali e spese per la predisposizione degli stampati.
4. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, nel caso di affidamento in concessione a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto.

Articolo 12

Versamenti e Rimborsi

1. Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali a L. 4.000 per anno.
2. Gli incassi a titolo di recupero evasione, a mezzo di provvedimento di accertamento e/o liquidazione, non vengono effettuati qualora le somme, comprensive di sanzioni ed interessi moratori, siano inferiori o uguali a L.32.000 per anno di imposta.
3. L'ipotesi prevista dal comma precedente non trova applicazione nei confronti di chi, nel triennio precedente, sia incorso nella medesima violazione.
4. I rimborsi non vengono disposti qualora le somme, comprensive di interessi legali, da riconoscere siano inferiori o uguali a L. 32.000 per anno di imposta.
5. Le richieste di rimborso per tutte le entrate debbono essere presentate con apposita istanza, debitamente documentata, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui e' stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione a seguito di sentenza divenuta

definitiva.

6. L'Amministrazione comunale deve evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di centoventi giorni decorrenti dal momento della presentazione dell'istanza da parte del contribuente.
7. I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l'anno in corso, possono essere concessi anche attraverso compensazione, a condizione che il contribuente ne dia comunicazione all'Amministrazione entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della lettera di riconoscimento del diritto al rimborso.

Articolo 13

Sanzioni tributarie - Principi generali

1. Per le violazioni delle norme in materia di tributi locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie di cui ai Decreti Legislativi n. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997.

Articolo 14

Interpello del contribuente

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al Responsabile di ciascuna entrata, che risponde entro novanta giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
2. La risposta scritta e motivata, vincola l'operato del Responsabile di ciascuna entrata, con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualsiasi atto, anche di imposizione, emanato in difformità dalla risposta stessa è nullo.
3. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, l'Amministrazione può rispondere collettivamente con atto del Responsabile di ciascuna entrata, pubblicato all'Albo Pretorio e diffuso a mezzo stampa e Rete Civica.

Titolo III
Attività di riscossione

Articolo 15
Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle entrate viene effettuata con la procedura di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e al Decreto Legislativo n.112/99, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. I regolamenti delle singole entrate possono prevedere che la riscossione avvenga mediante ingiunzione di cui alle disposizioni del Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, nel qual caso le attività necessarie alla riscossione competono al Funzionario responsabile della gestione.

Articolo 16
Attività di riscossione volontaria

1. La riscossione volontaria delle entrate avviene secondo le disposizioni normative e dei singoli regolamenti attuativi.
2. Tuttavia il Comune, in aggiunta, od in alternativa, a quanto indicato al comma 1., potrà prevedere la possibilità di effettuare il versamento delle entrate mediante:
 - conto corrente postale intestato alla Tesoreria Comunale;
 - versamento diretto presso la suddetta Tesoreria Comunale;
 - tramite sistema bancario, con bonifico intestato alla Tesoreria Comunale;
 - tramite via telematica, nelle modalità che verranno successivamente indicate con l'informazione prevista per legge.
3. Con determinazione dirigenziale saranno stabilite le modalità tecniche di attuazione per ogni singolo tributo.

Articolo 17
Dilazione del pagamento

1. Per le somme iscritte nei ruoli coattivi o, per la Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani, qualora il carico tributario iscritto a ruolo sia comprensivo di tributi arretrati, il Funzionario responsabile del tributo ai sensi del Decreto Legislativo n. 507/93, o del Decreto Legislativo n. 504/92, o il Dirigente responsabile, su richiesta motivata del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte in un numero di rate dipendenti dalla entità della somma rateizzata, da calcolarsi con riferimento all'importo richiesto dal contribuente e non al totale iscritto a ruolo, così indicate:

fino a L. 500.000 nessuna rateizzazione;
da lire 500.001 a lire 1.000.000 fino ad un massimo di 6 rate mensili;
da lire 1.000.001 a lire 5.000.000 fino ad un massimo 12 rate mensili;
da lire 5.000.001 a lire 10.000.000 fino ad un massimo 18 rate mensili;
da lire 10.000.001 a lire 50.000.000 fino ad un massimo 36 rate mensili;
oltre 50.000.001 massimo 60 rate mensili.

2. In alternativa a quanto sopra (tranne che per le prime due fasce) può essere concessa la sospensione fino a un anno e la successiva rateizzazione per un numero di rate mensili residue fino al raggiungimento del periodo massimo di rateizzazione della fascia di appartenenza.
3. Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore a Lire 10.000.000 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria che copra l'importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.
4. Con atto motivato del Responsabile dell'entrata può essere esclusa la prestazione della garanzia, resta ferma per la rateazione degli altri crediti la disciplina articolo 29 del regolamento di contabilità;
5. La richiesta di rateazione deve essere presentata a pena di decadenza prima dell'inizio della procedura esecutiva.
6. Sarà cura degli uffici preposti verificare presso il concessionario il mancato inizio della procedura esecutiva.
7. Compete all'insindacabile giudizio del Funzionario responsabile valutare le motivazioni addotte dal contribuente.
8. In caso di mancato pagamento della prima rata o di due rate, anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'importo a ruolo è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione. Nel caso sia stata presentata la garanzia di cui ai punti precedenti, questa deve essere quanto prima incassata. Il carico non potrà usufruire di altre rateizzazioni.
9. Le rate scadono l'ultimo giorno del mese.
10. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato o sospeso si applicano gli interessi al tasso indicato all'articolo 21, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/73 e successive modifiche. Gli interessi devono essere applicati dalla data di scadenza del termine di pagamento, se l'istanza è stata presentata prima di tale data, oppure dalla data di presentazione dell'istanza in caso contrario. In tale ultima ipotesi tra la data di scadenza del termine di pagamento e quello di presentazione dell'istanza il contribuente è soggetto all'applicazione a cura del concessionario degli interessi di mora.
11. L'importo delle singole rate è arrotondato alle mille lire.
12. I provvedimenti di rateazione devono essere disposti in tre copie una per l'ufficio, una per il contribuente e una per il concessionario della riscossione.
13. Tale norma si applica a tutti i tributi comunali compresi nel presente regolamento anche se non espressamente previsto nel regolamento del singolo tributo.

Articolo 18

Rimborso delle somme iscritte a ruolo riconosciute indebite

1. I rimborsi delle somme iscritte a ruolo e riconosciute indebite, di cui all'articolo 26 del Decreto Legislativo n. 112/99, vengono effettuati con le seguenti modalità: quanto alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani dal concessionario entro novanta giorni dal ricevimento delle disposizioni di sgravio da parte dell'ufficio competente; quanto agli altri tributi iscritti a ruolo provvede direttamente il Comune con i tempi e i modi previsti dalla legge e dai propri regolamenti.

Articolo 19

Iscrizione a ruolo di somme già discaricate

1. Qualora, a seguito di precedente discarico di somme dichiarate inesigibili dal Concessionario, l'Amministrazione Comunale venga a conoscenza di nuovi elementi reddituali o patrimoniali riferiti al soggetto passivo, provvede a nuova iscrizione a ruolo delle suddette somme, purché le stesse siano di importo superiore a lire 200.000 per anno.

Articolo 20

Insinuazione ordinaria nel passivo di un fallimento

1. L'insinuazione ordinaria nel passivo del fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati, a titolo di entrate da parte di persone fisiche o giuridiche o società di persone dichiarate fallite, soltanto se superiori a lire 500.000.

Articolo 21

Insinuazione tardiva nel passivo di un fallimento

1. L'insinuazione tardiva nel passivo del fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati, a titolo di entrate da parte di persone fisiche o giuridiche o società di persone dichiarate fallite, soltanto se superiori a lire 1.000.000.
2. Pur tuttavia, dovrà essere previamente contattato il Curatore fallimentare, al fine di effettuare una puntuale analisi sulla massa passiva disponibile, precisando che, in assenza della suddetta massa, non si dovrà procedere all'insinuazione tardiva nel fallimento.

Titolo IV
Attività contenziosa e strumenti deflativi

Articolo 22
Contenzioso

1. In materia di entrate tributarie, ai fini dello svolgimento delle procedure di contenzioso, ai sensi del Decreto Legislativo n. 546/92, nell'ambito della delega conferitagli dal Sindaco ai sensi degli articoli 41 e 42 dello Statuto del Comune di Cinisello Balsamo, in merito all'abilitazione ad agire, resistere e rappresentare l'Ente in giudizio, il Responsabile di ciascuna entrata dispone la resistenza in giudizio o promuove azioni legali a tutela della amministrazione.
2. La Giunta Comunale o il Responsabile di ciascuna entrata, come sopra delegato, può affidare l'incarico inerente l'attività di difesa in giudizio delle proprie ragioni ad uno o più professionisti, in via preventiva, per singola entrata o più entrate o anche per singole fattispecie di particolare rilevanza giuridica ed economica, purché siano rispettati i tariffari minimi di legge.
3. L'Amministrazione può affidare, previa procedura ad evidenza pubblica, l'attività relativa al contenzioso tributario.

Articolo 23
Autotutela

1. Si applicano, per le entrate tributarie, le norme in vigore contenute nell'apposito regolamento.

Articolo 24
Accertamento con adesione

1. Si applicano, per le entrate tributarie, le norme in vigore contenute nell'apposito regolamento.

Titolo V
Disposizioni finali

Articolo 25
Norme di rinvio

1. E' abrogata ogni altra norma regolamentare e di legge non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.
2. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.